



**ODDO BHF**  
ASSET MANAGEMENT

**ODDO BHF Asset Management GmbH**

Düsseldorf

**Avviso importante relativo all'OICVM**

**ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR**

DE000A2JJ1W5

**ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR**

DE000A0D95Q0

**ODDO BHF Polaris Moderate CI-EUR**

DE000A2JJ1S3

**ODDO BHF Polaris Moderate GC-EUR**

DE000A2JJ1T1

**ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR**

DE000A2JJ1V7

**ODDO BHF Polaris Moderate CNW-EUR**

DE000A1XDYL9

**ODDO BHF Polaris Moderate DI-EUR**

DE000A2P5QA0

**ODDO BHF Polaris Moderate DIW-EUR**

DE000A2P5QB8

**ODDO BHF Polaris Moderate CIW-EUR**

DE000A2P5QC6

**ODDO BHF Polaris Moderate CN-CHF**

DE000A2P5QD4

### **Modifica delle Condizioni d'investimento generali e specifiche**

Con l'approvazione della Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), l'autorità federale di vigilanza sui servizi finanziari tedesca, con effetto dal **18 dicembre 2025** le Condizioni d'investimento generali e specifiche dell'OICVM sopra indicato vengono modificate come segue:

#### **Modifica delle Condizioni d'investimento generali**

- Nel § 1 (Principi generali), paragrafo 2, la frase "I diritti degli Investitori che ne derivano sono registrati sotto forma di certificati cumulativi" viene eliminata.
- Il § 11 (Limiti dell'emittente e limiti d'investimento), paragrafo 4, viene riformulato. D'ora in poi sarà stabilito che la Società può investire, per ciascun emittente, fino al 25% del valore dell'OICVM in determinati Pfandbrief, obbligazioni municipali e obbligazioni. Inoltre, le obbligazioni garantite ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (GU L 328 del 18.12.2019, pag.29), che sono state emesse dopo il 7 luglio 2022, saranno presentate in un sottoparagrafo separato.
- Il § 16 (Quote) viene riformulato per aggiungere ulteriori disposizioni relative alle quote elettroniche e alle quote di fondi crittografiche. A tal fine, le disposizioni del paragrafo 1 vengono integrate e vengono aggiunti un nuovo paragrafo 3 e un nuovo paragrafo 4. Al paragrafo 5, tra le caratteristiche delle classi di quote viene aggiunta la "forma di emissione".
- Nel § 17 (Emissione e rimborso di quote, limitazione e sospensione dei rimborsi), paragrafo 3, viene aggiunto il termine "in qualsiasi momento" in relazione al rimborso di quote.
- Il § 18 (Prezzi di emissione e di rimborso), paragrafo 1, frase 1, viene riformulato. Il termine "calcolo" viene sostituito dal termine "determinazione". In futuro, il termine "valore patrimoniale netto" sarà definito come la "somma del valore di mercato degli attivi dell'OICVM al netto dei prestiti contratti e delle altre passività". Viene altresì modificato il riferimento al § 16 nella frase 2 del paragrafo 1. Il precedente paragrafo 4 viene eliminato e la disposizione relativa ai giorni di valutazione per la determinazione del valore patrimoniale netto, del valore della quota e dei prezzi di emissione e di rimborso viene riformulata.

- Nel § 25 (Procedura di risoluzione delle controversie), il riferimento alla piattaforma europea di risoluzione online delle controversie viene eliminato, in quanto le attività di tale piattaforma sono state interrotte dall'UE il 20 luglio 2025.
- Le altre modifiche sono di natura redazionale.

### **Modifica delle Condizioni d'investimento specifiche**

- Al § 4 (Classi di quote), paragrafo 1, viene modificato il riferimento al § 16, paragrafo 5, delle "Condizioni d'investimento generali". La "forma di emissione" viene inoltre aggiunta all'elenco delle caratteristiche ai paragrafi 1 e 2.
- Il § 5 (Quote) viene integrato da un nuovo paragrafo 2, che autorizza in futuro la Società ad escludere per giusta causa un investitore, qualora quest'ultimo sia ad esempio un soggetto statunitense o una persona soggetta a tassazione negli Stati Uniti ovvero se il nome dell'investitore è stato incluso nell'Elenco consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti a sanzioni finanziarie dell'UE, gestito dalla Commissione europea.
- Nel § 6 (Prezzo di emissione e di rimborso, orario limite per l'accettazione degli ordini), paragrafo 2, il termine "sottoscrizione/i di quote" viene sostituito dal termine "acquisto di quote". Inoltre, viene aggiunto un nuovo paragrafo 3 relativo al regolamento degli ordini di emissione e di rimborso di quote ricevuti in un giorno di valutazione prima o dopo l'orario limite per l'accettazione degli ordini specificato. Viene altresì inserito un nuovo paragrafo 4 in relazione al giorno di valutazione.
- Nel § 7 (Costi) vengono inseriti in vari punti chiarimenti relativi al calcolo delle remunerazioni pro rata temporis e del valore patrimoniale netto.
- Il paragrafo sulla commissione di performance (§ 7, paragrafo 1 b)) viene riformulato e chiarito in parte.
- Nel paragrafo 1 b), sottoparagrafo ba), il numero di periodi di calcolo precedenti è modificato in "quattro". Inoltre, il benchmark viene aggiornato e designato unicamente come "€STR" a partire dal 1° gennaio 2026, al fine di allinearli allo standard di mercato dopo l'abbandono dell'EONIA.
- L'importo annuo massimo che può essere prelevato ai sensi del paragrafo 4 viene ridotto.
- La lettera k) del paragrafo 5 viene integrata in modo da specificare che deve trattarsi di un supporto durevole previsto dal contratto o dalla legge.
- Il paragrafo 6 sui costi di transazione viene eliminato. In futuro, questi costi saranno previsti alla lettera m) del paragrafo 5.
- Il contenuto della precedente lettera m) del paragrafo 5 viene eliminato e riorganizzato alla lettera n). Le imposte sostenute in relazione alle spese da rimborsare ai sensi del paragrafo 5 possono essere addebitate all'OICVM.
- La possibilità di distribuzione di sostanza è inclusa nel § 8, paragrafo 1 (Destinazione dei proventi).
- Sono stati aggiunti altri Paesi all'allegato delle Condizioni d'investimento specifiche.
- Le altre modifiche sono di natura redazionale.

I passaggi modificati delle Condizioni d'investimento generali e specifiche sono indicati di seguito.

### **Condizioni d'investimento generali**

...

#### **§ 1 Principi generali**

...

2. La Società investe il denaro depositato presso di essa a proprio nome per conto collettivo degli investitori in conformità al principio della diversificazione del rischio negli attivi autorizzati ai sensi del KAGB separatamente dal proprio patrimonio sotto forma di OICVM. L'oggetto sociale dell'OICVM si limita all'investimento di capitali in conformità a una strategia d'investimento definita nell'ambito della gestione patrimoniale collettiva attraverso i fondi depositati presso di esso; sono escluse le attività operative e la gestione imprenditoriale attiva degli attivi detenuti.

...

#### **§ 11 Limiti dell'emittente e limiti d'investimento**

...

4. La Società può, per ciascun emittente, investire fino al 25% del valore dell'OICVM in:

a) Pfandbrief e obbligazioni municipali nonché obbligazioni emesse da istituti di credito aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo prima dell'8 luglio 2022, a condizione che l'istituto di credito sia soggetto a speciale vigilanza pubblica in virtù delle disposizioni di

legge che tutelano i detentori di tali obbligazioni e che i fondi raccolti con l'emissione delle obbligazioni siano investiti, in conformità alle disposizioni di legge, per tutta la durata dell'emissione, in attività che coprono in misura sufficiente le passività derivanti dalle obbligazioni e che, in caso di inadempienza dell'emittente, siano utilizzati in via prioritaria per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi dovuti.

b) obbligazioni garantite ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (GU L 328 del 18.12.2019, pag.29), che sono state emesse dopo il 7 luglio 2022.

Se la Società investe più del 5% del valore dell'OICVM in obbligazioni dello stesso emittente conformemente alla frase 1, il valore totale di tali obbligazioni non può superare l'80% del valore dell'OICVM.

...

### **§ 16 Quote**

1. Le quote dell'OICVM sono intestate al portatore e i relativi diritti sono rappresentati da certificati di quote cartacei o elettronici. Le quote elettroniche possono essere sostituite, in qualsiasi momento e senza il consenso dell'investitore, da certificati rappresentativi di quote con lo stesso contenuto. Questi certificati rappresentativi di quote possono essere sostituiti, in qualsiasi momento e senza il consenso dell'investitore, da un titolo iscritto nel registro centrale con lo stesso contenuto. I certificati rappresentativi di quote o le quote elettroniche possono essere sostituiti con quote di fondi crittografiche di contenuto identico solo con il consenso esplicito dell'investitore. Le quote possono essere iscritte nello stesso registro come partecipazione mista costituita in parte da una registrazione collettiva e in parte da titoli emessi sotto forma di certificati o titoli registrati individualmente nello stesso registro, se ciò è indicato nel registro per la registrazione collettiva. In tal caso, queste quote sono considerate come un'unica partecipazione collettiva.

...

3. Le quote elettroniche sono iscritte in un registro elettronico di titoli. La registrazione in qualità di titolare può avvenire

a) sotto forma di registrazione collettiva per un depositario centrale di titoli o un custode, ovvero

b) sotto forma di registrazione individuale per una persona fisica e/o giuridica e/o una società di persone dotata di personalità giuridica, che detiene il titolo elettronico in qualità di soggetto autorizzato.

Una registrazione individuale può essere convertita in una registrazione collettiva su richiesta del titolare. Con l'acquisto di una quota dell'OICVM sotto forma di registrazione collettiva, l'investitore è considerato comproprietario su base frazionaria della quota elettronica registrata.

4. Se le quote elettroniche sono iscritte in un registro di cripto-attività, si tratta di quote di fondi crittografiche. L'organismo responsabile della tenuta del registro delle quote dei fondi crittografiche è il depositario o una società da esso incaricata. L'organismo responsabile della tenuta del registro può essere modificato in qualsiasi momento senza il consenso degli investitori. Il trasferimento di una quota di un fondo crittografica a un altro registro elettronico di titoli richiede il consenso di tutti i titolari iscritti nel registro o il consenso della Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

5. Le quote possono avere caratteristiche diverse, in particolare per quanto riguarda la destinazione dei proventi, le spese di sottoscrizione, le spese di rimborso, la valuta in cui è espresso il valore della quota, la commissione di gestione, l'investimento minimo, la forma di emissione o possono presentare una combinazione di diverse caratteristiche (classi di quote). I dettagli sono riportati nelle "Condizioni d'investimento specifiche".

...

### **§ 17 Emissione e rimborso di quote, limitazione e sospensione dei rimborsi**

...

3. Gli investitori possono richiedere alla Società il rimborso delle quote in qualsiasi momento. Le "Condizioni d'investimento specifiche" possono fissare scadenze per i rimborsi. La Società è tenuta a rimborsare le quote per conto dell'OICVM al prezzo di rimborso applicabile. L'organismo preposto al rimborso delle quote è la banca depositaria.

...

### **§ 18 Prezzi di emissione e di rimborso**

1. Salvo diversamente indicato nelle "Condizioni d'investimento specifiche", per la determinazione del prezzo di emissione e di rimborso delle quote si rileva il valore patrimoniale netto (somma del valore di mercato degli attivi dell'OICVM al netto dei prestiti contratti e delle altre passività) e lo si divide per il numero di quote in circolazione ("Valore della quota"). Qualora per l'OICVM vengano introdotte diverse classi di quote ai sensi del § 16, paragrafo 5, il

valore delle quote e il prezzo di emissione e di rimborso saranno determinati separatamente per ciascuna classe di quote.

Le attività sono valutate conformemente ai §§ 168 e 169 del KAGB e all'Ordinanza sulla contabilità e la valutazione degli investimenti di capitale (Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung, KARBV).

...

3. La data di regolamento degli ordini di acquisto e di rimborso delle quote sarà, al più tardi, il giorno di valutazione successivo al ricevimento dell'ordine di acquisto o di rimborso delle quote, se non altrimenti specificato nelle "Condizioni d'investimento specifiche".

4. Il valore patrimoniale netto, il valore della quota e i prezzi di emissione e di rimborso vengono determinati dal lunedì al venerdì, fatta eccezione per il 1° gennaio, il Lunedì delle rose, il Venerdì santo, il Lunedì di Pasqua, il Primo Maggio, il giorno dell'Ascensione, il Lunedì di Pentecoste, il giorno del Corpus Domini, il giorno della Riunificazione tedesca, Ognissanti, il 24, il 25, il 26 e il 31 dicembre ("Giorni di valutazione"). Nelle "Condizioni d'investimento specifiche" possono essere indicati altri giorni che non sono considerati Giorni di valutazione.

...

### **§ 25 Procedura di risoluzione delle controversie**

La Società si è impegnata a partecipare alle procedure di risoluzione delle controversie dinanzi a un collegio arbitrale dei consumatori. In caso di controversie, i consumatori possono rivolgersi all'ufficio dell'ombudsman per i fondi d'investimento della BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. in qualità di organo arbitrale competente per i consumatori. La Società partecipa alle procedure di risoluzione delle controversie presso tale organo arbitrale.

I dati di contatto sono i seguenti: Büro der Ombudsstelle des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V., Unter den Linden 42, 10117 Berlino, [www.ombudsstelle-investmentfonds.de](http://www.ombudsstelle-investmentfonds.de).

### **Condizioni d'investimento specifiche**

...

#### **§ 4 Classi di quote**

1. Per l'OICVM possono essere costituite classi di quote ai sensi del § 16, paragrafo 5 delle "Condizioni d'investimento generali" che differiscono per quanto riguarda la destinazione dei proventi, le spese di sottoscrizione, la valuta in cui è espresso il valore della quota, compreso l'uso di operazioni di copertura valutaria, la commissione di gestione, la commissione di deposito, l'importo minimo di investimento, la forma di emissione o una combinazione di tali caratteristiche. La creazione di classi di quote è consentita in qualsiasi momento ed è a discrezione della Società.

2. Le classi di quote esistenti sono elencate singolarmente sia nel prospetto informativo che nelle relazioni annuali e semestrali. Le caratteristiche che definiscono le classi di quote (destinazione dei proventi, spese di sottoscrizione, valore della quota, commissione di gestione, commissione di deposito, importo minimo di investimento, forma di emissione o una combinazione di tali caratteristiche) sono descritte in dettaglio nel prospetto informativo e nelle relazioni annuali e semestrali.

...

#### **§ 5 Quote**

...

2. La Società è autorizzata a escludere un investitore per giusta causa. La giusta causa sussiste in particolare se

a) l'investitore è un soggetto statunitense (ossia una persona fisica residente negli Stati Uniti o una società di persone o di capitali organizzata secondo le leggi degli Stati Uniti o di uno Stato, territorio o possedimento statunitense) ovvero una persona soggetta a tassazione negli Stati Uniti, oppure

b) il nome dell'investitore è stato incluso nell'Elenco consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti a sanzioni finanziarie dell'UE, gestito dalla Commissione europea.

Al ricevimento dell'avviso di esclusione, l'investitore è tenuto a restituire immediatamente alla Società le quote in suo possesso. La Società è tenuta a rimborsare le quote per conto dell'OICVM al prezzo di rimborso applicabile.

#### **§ 6 Prezzi di emissione e di rimborso, orario limite per l'accettazione degli ordini**

...

2. In deroga al § 18, paragrafo 3 delle "Condizioni d'investimento generali", la data di regolamento degli ordini di acquisto e di rimborso delle quote sarà, al più tardi, il secondo giorno di valutazione successivo al ricevimento dell'ordine di acquisto o di rimborso delle quote.

3. Gli ordini per l'emissione e il rimborso delle quote ricevuti dalla società o dalla banca depositaria entro le ore 14.00 ("orario limite per l'accettazione degli ordini") in un giorno di valutazione vengono evasi sulla base del valore delle quote di tale giorno di valutazione, che viene determinato il giorno di valutazione successivo. Gli ordini ricevuti dalla società o dalla banca depositaria dopo le ore 14.00 vengono evasi sulla base del valore delle quote del giorno di valutazione successivo, che viene determinato il secondo giorno di valutazione successivo.

4. Per giorno di valutazione si intende qualsiasi giorno in cui viene determinato il valore patrimoniale netto in conformità al § 18, paragrafo 4, delle "Condizioni d'investimento generali".

## § 7 Costi

Per tutte le remunerazioni non legate alla performance e calcolate pro rata temporis, si applica quanto segue:

Per i giorni di calendario che sono giorni di valutazione ai sensi del § 18, paragrafo 4, delle "Condizioni d'investimento generali", si utilizza come base di calcolo il valore patrimoniale netto o il valore della quota determinato nel giorno di valutazione in questione. Per ogni giorno di calendario che non è un giorno di valutazione ai sensi del § 18, paragrafo 4, delle "Condizioni d'investimento generali", si utilizza come base di calcolo il valore patrimoniale netto o il valore della quota determinato nell'ultimo giorno di valutazione precedente.

1. Commissioni spettanti alla Società:

a) per la gestione dell'OICVM, la Società riceve una commissione annuale pari a un massimo dell'1,5% del valore patrimoniale netto medio dell'OICVM nel corso del periodo di calcolo. Il valore patrimoniale netto medio è calcolato sulla base dei rispettivi valori patrimoniali netti per i giorni di calendario pertinenti. La Società ha il diritto di addebitare anticipi mensili di tale importo. La commissione di gestione può essere prelevata dall'OICVM in qualsiasi momento. La Società è libera di applicare una commissione di gestione più bassa a una o più classi di quote. La Società comunica le commissioni di gestione applicate nel prospetto informativo e nelle relazioni annuali e semestrali.

b) Commissione di performance

ba) Definizione della commissione di performance

Per la gestione dell'OICVM, oltre alla commissione di cui al paragrafo 1 a), la Società può ricevere una commissione di performance per quota in circolazione pari a un massimo del 10% della differenza positiva tra la performance del valore della quota alla fine di un periodo di calcolo e quella di uno strumento del mercato monetario utilizzato come indice di riferimento + 200 punti base ("hurdle rate"), ma non oltre il 5% del valore patrimoniale netto medio dell'OICVM nel periodo di calcolo calcolato a partire dai valori alla fine di ogni mese. Se il valore della quota all'inizio del periodo di calcolo è inferiore al valore più elevato raggiunto dalle quote dell'OICVM alla fine dei quattro periodi di calcolo precedenti (di seguito denominato "high water mark"), ai sensi della frase 1 all'inizio del periodo di calcolo l'high water mark sostituisce il valore della quota ai fini del calcolo della performance del valore della quota. Se per l'OICVM vi sono stati meno di quattro periodi di calcolo precedenti, tutti i periodi di calcolo precedenti sono presi in considerazione nel calcolo del diritto alla commissione.

I costi addebitati all'OICVM non possono essere dedotti (matematicamente) dalla performance dell'investimento nel mercato monetario utilizzato come benchmark prima del confronto.

Come benchmark viene utilizzato l'"€STR + 8,5 punti base"<sup>1</sup>. A partire dal 1° gennaio 2026, il benchmark sarà l'"€STR"<sup>1</sup>.

bb) Definizione del periodo di calcolo

Il periodo di calcolo inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno solare. La commissione di performance viene pagata dopo la fine del periodo di calcolo.

...

bd) Accantonamento

In base al risultato del calcolo effettuato per ogni giorno di valutazione, viene accantonata la commissione di performance maturata dall'OICVM per ogni quota in circolazione o viene effettuato uno storno dall'accantonamento già contabilizzato. Gli accantonamenti stornati vanno a beneficio dell'OICVM. La commissione di performance può essere prelevata solo se sono stati effettuati appositi accantonamenti.

---

<sup>1</sup> L'€STR è il tasso d'interesse a breve termine calcolato dalla Banca centrale europea sulla base delle singole transazioni eseguite nel giorno di negoziazione precedente e denominate in euro. Queste transazioni vengono comunicate dalle banche segnalanti dell'area euro nell'ambito delle statistiche del mercato monetario.

Per ogni Giorno di valutazione ai sensi del § 18, paragrafo 4, delle "Condizioni d'investimento generali", si utilizza come base di calcolo il valore patrimoniale netto o il valore della quota determinato per il giorno di valutazione in questione. Qualsiasi giorno di calendario che non sia un giorno di valutazione ai sensi del § 18, paragrafo 4, delle "Condizioni d'investimento generali" non è incluso nel calcolo della commissione di performance.

...

## 2. Commissioni spettanti a terzi:

a) La Società preleva dall'OICVM una commissione annuale pari a un massimo dello 0,1% del valore patrimoniale netto medio dell'OICVM nel corso del periodo di calcolo per la misurazione del rischio di mercato e del rischio di liquidità da parte di terzi in conformità all'ordinanza sui derivati (DerivateV). Il valore patrimoniale netto medio è calcolato sulla base dei rispettivi valori patrimoniali netti per i giorni di calendario pertinenti. La commissione non è coperta dalla commissione di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), e viene pertanto addebitata in aggiunta all'OICVM.

b) La Società preleva dall'OICVM una commissione annuale pari a un massimo dello 0,2% del valore patrimoniale netto medio dell'OICVM nel corso del periodo di calcolo per l'utilizzo di un gestore del collaterale (commissione spettante al gestore del collaterale). Il valore patrimoniale netto medio è calcolato sulla base dei rispettivi valori patrimoniali netti per i giorni di calendario pertinenti. La Società ha il diritto di addebitare anticipi mensili di tale importo ed è libera di applicare una commissione più bassa o di non applicarla affatto. La commissione non è coperta dalla commissione di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), e viene pertanto addebitata in aggiunta all'OICVM.

## 3. Banca depositaria

Per la sua attività, la banca depositaria riceve dall'OICVM una commissione annuale pari a un massimo dello 0,1% del valore patrimoniale netto medio dell'OICVM nel corso del periodo di calcolo, con un importo minimo di 5.000 euro all'anno, tenendo conto del paragrafo 4. Il valore patrimoniale netto medio è calcolato sulla base dei rispettivi valori patrimoniali netti per i giorni di calendario pertinenti. La Società ha il diritto di addebitare anticipi mensili di tale importo. La commissione spettante alla banca depositaria può essere prelevata dall'OICVM in qualsiasi momento. La banca depositaria è libera di applicare una commissione più bassa a una o più classi di quote. La Società comunica l'importo della commissione spettante alla banca depositaria nel prospetto informativo e nelle relazioni annuali e semestrali.

## 4. Importo annuo massimo autorizzato ai sensi dei paragrafi 1 a), 2, 3 e 5 l)

L'importo prelevato annualmente dall'OICVM in conformità con i precedenti paragrafi 1 a), 2 e 3 a titolo di remunerazione e in conformità con il paragrafo 5 l) a titolo di rimborso delle spese può ammontare in totale a un massimo dell'1,95% del valore patrimoniale netto medio dell'OICVM nel corso del periodo di calcolo. Il valore patrimoniale netto medio è calcolato sulla base dei rispettivi valori patrimoniali netti per i giorni di calendario pertinenti.

## 5. Spese

Oltre alle suddette commissioni, le seguenti spese sono a carico dell'OICVM:

...

k) i costi di produzione e di utilizzo di un supporto durevole previsto dal contratto o dalla legge, salvo nel caso di informazioni su fusioni di fondi d'investimento e di informazioni sulle misure adottate in relazione a violazioni dei limiti d'investimento o a errori di calcolo nella determinazione del valore della quota;

l) i costi per la fornitura di materiale o servizi analitici da parte di terzi in relazione a uno o più strumenti finanziari o ad altre attività o in relazione agli emittenti o potenziali emittenti di strumenti finanziari o in stretta connessione con un settore o un mercato specifico fino a un massimo dello 0,05% annuo del valore patrimoniale netto medio dell'OICVM nel corso del periodo di calcolo. Il valore patrimoniale netto medio è calcolato sulla base dei rispettivi valori patrimoniali netti per i giorni di calendario interessati;

m) i costi sostenuti in relazione all'acquisizione e alla vendita di attività (costi di transazione);

n) le imposte, in particolare l'imposta sul valore aggiunto, sostenute in relazione alle spese di cui alle precedenti lettere da a) a m) e che devono essere rimborsate dall'OICVM.

...

## **§ 8 Destinazione dei proventi**

### **Distribuzione**

1. Per le classi di quote a distribuzione, la Società distribuisce in linea di principio gli interessi, i dividendi e gli altri proventi proporzionali maturati durante l'esercizio per conto dell'OICVM e non utilizzati per coprire i costi, tenendo

conto della relativa perequazione. Anche le plusvalenze realizzate, tenendo conto della relativa perequazione, possono essere utilizzate su base proporzionale per la distribuzione. I saldi bancari dell'OICVM disponibili alla data di distribuzione possono inoltre essere distribuiti in conformità al § 1, paragrafo 3, (distribuzione dall'OICVM/distribuzione di sostanza).

...

#### **Allegato**

Ai sensi del § 208 del KAGB, l'OICVM può investire più del 35% del suo valore in titoli e strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti, a condizione che ciò sia previsto nelle condizioni d'investimento, specificando gli emittenti interessati.

...

**Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che non sono membri del SEE:**

...

- Costa Rica
- Colombia

...

**Düsseldorf, novembre 2025**

**ODDO BHF Asset Management GmbH  
La Direzione**